



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Provincia di Venezia

Piazza XXV Aprile, 1 - 30036 - Tel .041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273

E-mail: tributi-paolo@libero.it

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 12.03.2008

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PARTE I CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

art. 1	Occupazioni soggette a concessioni	pag. 3
art. 2	Divieto di occupazione senza concessione	pag. 4
art. 3	Occupazioni d'urgenza	pag. 4
art. 4	Domanda di occupazione	pag. 4
art. 5	Procedimento e atto di concessione	pag. 5
art. 6	Durata dell'occupazione	pag. 6

PARTE II REGOLE RELATIVE A DETERMINATI TIPI DI OCCUPAZIONE

art. 7	Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti ad aree pubbliche con condutture, impianti e arredi ornamentali	pag. 6
art. 8	Occupazioni con passi carrabili e occupazione con divieto di sosta di accessi carrabili	pag. 7
art. 9	Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale informativo, lotterie e simili	pag. 7
art. 10	Concessioni di aree pubbliche collegata ad attività commerciali	pag. 7
art. 11	Occupazioni per affissioni e pubblicità	pag. 8
art. 12	Concessione per occupazioni d'urgenza	pag. 8

PARTE III PRESCRIZIONI GENERALI

art. 13	Rimozione per occupazioni abusive	pag. 8
art. 14	Obblighi del concessionario	pag. 8
art. 15	Decadenza dalla concessione	pag. 9
art. 16	Revoca della concessione	pag. 9
art. 17	Rinnovo e proroga della concessione	pag. 9

CAPO II DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA
--

art. 18	Criteri di determinazione della tassa	pag. 10
art. 19	Criteri di misurazione delle superfici occupate	pag. 10
art. 20	Passi ed accessi carrabili	pag. 11
art. 21	Importo minimo della tassa	pag. 11
art. 22	Non assoggettabilità alla tassa	pag. 11
art. 23	Legittimazione a svolgere attività di riscossione della tassa	pag. 12
art. 24	Accertamento e sanzioni	pag. 12
art. 25	Applicazione della tassa e della sanzione amministrativa alle occupazioni abusive	pag. 13

CAPO III NORME FINALI
--

art. 26	Modalità e scadenze di pagamento	pag. 13
art. 27	Tariffa per la tassa di occupazione	pag. 14
art. 28	Tassa per impianti pubblicitari	pag. 17
art. 29	Disposizioni finali	pag. 17
art. 30	Altre disposizioni	pag. 17
art. 31	Entrata in vigore del Regolamento	pag. 17

CAPO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che aveva abolito dal 1° gennaio 1999 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente capo II, è stato abrogato - a decorrere dalla stessa data - dall'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Vedasi anche quanto disposto dal successivo comma 27, citato art. 31, L. n. 448/1998.
- E' istituita nel Comune di SANTA MARIA DI SALA la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui sopra, e, qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorra il termine "concessione" si intende sia la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia l'autorizzazione degli stessi quando prevista.

Parte I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1

Occupazioni soggette a concessione

1. Il presente Regolamento si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Santa Maria di Sala, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico passaggio **istituite con convenzione e/o di fatto risultanti dallo stato di fatto dei luoghi**, site nel territorio del Comune di Santa Maria di Sala, e di tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune.
2. La servitù di pubblico passaggio sulle aree di proprietà privata comporta l'applicazione del presente Regolamento, anche se costituita per usucapione e non ancora iscritta negli elenchi classificatori.
3. È soggetta a concessione anche l'occupazione di suolo pubblico con ponteggi, assiti, e altri mezzi destinati a tutelare la pubblica incolumità, sottostanti e sovrastanti, effettuata dal proprietario di un immobile che debba effettuare lavori di intervento edilizio a seguito di ordinanza sindacale, o altro provvedimento dell'Amministrazione comunale.
4. Ai fini del presente Regolamento con l'espressione "Spazi ed aree pubblici" si intendono, in via esemplificativa, strade, piazze, canali, portici, parchi, aree, giardini, e le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché gli spazi sottostanti e sovrastanti ad essi.

Art. 2

Divieto di occupazioni senza concessione

E' vietato occupare spazi ed aree pubblici di cui all'art. 1 senza apposita concessione comunale rilasciata dal Settore Tecnico, su richiesta dell'interessato, salve le disposizioni degli articoli 3 e 9 del presente Regolamento. In caso di violazione del presente divieto l'occupazione si considera abusiva e si applica la disciplina di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 3
Occupazioni di urgenza

1. L'occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purché l'occupante ne dia comunicazione, anche verbale, al Comando Polizia Municipale. La comunicazione va fatta, se possibile, previamente, e comunque senza indugio e l'interessato deve attenersi alle eventuali prescrizioni della Polizia Municipale, riguardanti le modalità dell'occupazione.
2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 4
Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, gli spazi ed aree pubblici di cui all'art. 1, deve fare apposita richiesta di concessione all'Ufficio Tecnico. La domanda, in forma scritta e in regola con la disciplina dell'imposta di bollo va consegnata o spedita all'Ufficio Protocollo.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e della residenza o domicilio, o dalla ragione sociale e della sede legale, del codice fiscale o della partita Iva del richiedente;
 - b) l'indicazione del tipo di area o spazio pubblico cui si chiede l'occupazione, della sua ubicazione, nonché l'estensione e delimitazione del tratto da occupare;
 - c) l'indicazione, in relazione alle distinzioni tra tipologie di aree e di occupazioni considerate nel presente regolamento, del tipo di occupazione e delle finalità della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eventualmente eseguire, e delle modalità d'uso di queste;
 - d) l'indicazione della durata dell'occupazione temporanea; se l'occupazione è permanente, la durata va espressa in anni.
3. La domanda deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, in particolare di una dettagliata planimetria in scala 1/200, salvo che per le piccole occupazioni temporanee. Per queste ultime l'ufficio Tecnico può richiedere la presentazione, se lo ritiene necessario, di un disegno illustrativo dello stato di fatto o di fotografia, da cui risultino le dimensioni dell'area occupata e il posizionamento dell'ingombro. Se l'occupazione è collegata ad attività di commercio, il richiedente deve autocertificare il possesso della licenza commerciale per l'esercizio dell'attività. Con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico è elencata la documentazione eventualmente da allegare alla domanda per i tipi di occupazione più frequenti.
4. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento li richiede al soggetto che ha presentato la domanda, fissando un termine di 30 giorni per la presentazione. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è respinta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda l'impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

Art. 5
Procedimento e atto di concessione

1. L'Ufficio Tecnico acquisisce i pareri degli uffici in quanto competenti per le materie coinvolte dalla concessione richiesta.

2. In caso di occupazioni per lavori edili, le spese per eventuali sopralluoghi nonché l'eventuale deposito cauzionale di cui al successivo comma 10, saranno determinate dal Dirigente Responsabile Settore Tecnico su proposta dell'Ufficio Lavori Pubblici competente al rilascio del parere, in applicazione dei criteri prefissati con deliberazione della Giunta Municipale.
3. Ai richiedenti morosi nel pagamento della tassa di occupazione di cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate altre concessioni fino a quando non abbiano pagato le somme dovute.
4. L'Ufficio Tecnico rilascia l'atto di concessione ad occupare gli spazi e le aree pubblici se in base all'istruttoria effettuata ne sussistono i presupposti di legittimità e di merito. La decisione sulla domanda di concessione è emanata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, salve le proroghe del termine derivanti da pareri obbligatori previsti da norme legislative o regolamentari, di altri Uffici o Commissioni, esterni all'Amministrazione Comunale.
5. Nell'atto di concessione sono indicati il luogo e la durata dell'occupazione, l'estensione dello spazio concesso, la tassa se dovuta, nonché le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Qualora più soggetti chiedano di effettuare la stessa occupazione o occupazioni incompatibili, dovranno essere indicati i criteri seguiti per la scelta del concessionario. Sia l'atto di concessione, sia l'atto motivato di rigetto dell'istanza di concessione, è consegnato o spedito al richiedente, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee la Concessione o Autorizzazione può essere ritirata su presentazione dell'avvenuto pagamento oppure, su richiesta dell'interessato, previa trasmissione, via fax o telefonando all'Ufficio Tecnico gli estremi dell'avvenuto pagamento, spedita a mezzo posta al domicilio del richiedente. Il mancato pagamento o mancata comunicazione della proroga dei termini per sopravvenute esigenze, determineranno la decadenza della concessione fermo restando il pagamento di quanto dovuto per il rilascio della concessione.
7. Il concessionario deve osservare, a pena di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art.15 del presente regolamento, le prescrizioni di carattere tecnico e le altre disposizioni specifiche stabilite di volta in volta nell'atto a seconda delle caratteristiche delle occupazioni, nonché quelle di carattere generale di cui ai commi ed agli articoli seguenti.
8. La concessione viene in ogni caso accordata a termine e senza pregiudizio dei diritti di terzi. Il Comune può imporre nuove condizioni, sospendere la concessione, per determinati periodi, per esigenze di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, o revocarla nei casi previsti dall'art. 16.
9. Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare, appena terminata l'occupazione o comunque nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, lo stato dei luoghi precedente all'occupazione, e di riparare i danni prodotti dall'uso dell'area o spazio concesso, anche se derivanti dalle opere o dai depositi permessi dalla concessione.
10. Nella concessione potrà essere prescritto all'interessato di versare alla Tesoreria Comunale una determinata somma di denaro, per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi o per risarcire i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica o a terzi qualora debba risponderne, oltre a lui, anche il Comune. L'ammontare di tale deposito sarà determinato, volta per volta, dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in relazione alle dimensioni, alla natura, all'importanza ed alla qualità dell'occupazione, alle caratteristiche tecniche delle opere da eseguire, alla durata della concessione ed alla presumibile entità dei danni che potrebbero verificarsi. L'importo del deposito non dovrà essere inferiore alla tassa complessivamente dovuta per l'occupazione. Il deposito cauzionale, a scelta dell'interessato può essere sostituito da fideiussione per lo stesso importo, purché concessa da banca o altro soggetto la cui scelta sia approvata dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
11. Alla fine dell'occupazione, su presentazione di autocertificazione con la quale il titolare della concessione dichiara che nessun danno è stato provocato al suolo pubblico, il Settore Tecnico dispone con disposizione Dirigenziale al rimborso del deposito cauzionale.

Contemporaneamente il Settore Tecnico trasmette copia dell'autocertificazione ai LL.PP. per gli eventuali controlli. Qualora l'Ufficio LL.PP. - riscontrasse danni lo stesso provvederà al ripristino ponendo a carico del concessionario inadempiente la spesa maggiorata del 20%. Per le azioni relative alla falsa autodichiarazione, l'Ufficio LL.PP. trasmette copia dell'autocertificazione all'Ufficio Legale del Comune.

12. Rimane a carico del concessionario la responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi in conseguenza dell'occupazione.
13. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) devono essere altresì osservate le prescrizioni di quest'ultimo e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche); in ogni caso, l'occupante ha l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 6

Durata dell'occupazione

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) La concessione di occupazione permanente è conferita per occupazioni di durata non inferiore all'anno, anche se non realizzate per mezzo di manufatti o impianti; il concessionario ha la disponibilità dell'area occupata per un periodo comunque non superiore a venti anni dalla data della concessione;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e in ogni caso quelle abusive. Si considerano temporanee anche le occupazioni per le quali siano state concesse proroghe che ne hanno prolungato oltre l'anno la durata complessiva.

Parte II

REGOLE RELATIVE A DETERMINATI TIPI DI OCCUPAZIONE

Art. 7

Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti ad aree pubbliche con condutture, impianti e arredi ornamentali

1. Per collocare nello spazio sottostante o soprastante ad aree pubbliche, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, funi, condutture, impianti tecnici in genere, e simili nonché festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario seguire le prescrizioni che debbono essere dettate nell'atto di concessione, relative alla posa di dette linee, condutture ed arredi, riguardanti il tracciato degli stessi, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, e ogni altra disposizione necessaria al fine.
2. Non è soggetta a concessione la collocazione nello spazio soprastante ad aree pubbliche di festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili o religiose, ferma la necessità di rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana e del Nuovo Codice della Strada.

Art. 8

Occupazioni con passi carrabili e occupazioni con divieto di sosta di accessi carrabili

E' necessaria apposita concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con passi carrabili. Per passi carrabili si intendono gli accessi, a raso e non, a proprietà privata che sottraggono una parte di suolo pubblico all'uso comune. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del vigente Codice della Strada i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale indicato nella figura 78 del DPR 495 del 16.12.92 "Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta e certa l'occupazione la superficie sottratta all'uso pubblico

Art. 9

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale informativo, lotterie e simili

La concessione per le occupazioni con banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale informativo, vendita di biglietti di lotterie, va richiesta con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, e viene accordata per la durata massima di 5 gg., compresi nel mese in corso od in quello successivo, subordinatamente alle prescrizioni indicate dallo stesso Ufficio e previo pagamento dell'importo della tassa, salvo la non assoggettabilità di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 10

Concessioni di aree pubbliche collegate ad attività commerciali

1. Le domande per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni con tavolini, banchi, sedie, pedane e vetrine, esposizioni di merce e manifestazioni in genere devono essere inoltrate almeno 60 gg. prima dell'inizio dell'occupazione richiesta.
2. Per il commercio su aree pubbliche e le manifestazioni fieristiche, si applicano le disposizioni della L.28/03/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/1993.
3. Per le occupazioni attuate nell'esercizio dello spettacolo viaggiante e dei pubblici spettacoli, si applicano le disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti.
4. Sono comunque sottoposte a concessione anche le occupazioni attuate nell'esercizio delle attività marginali svolte, nelle configurazioni indicate dal D.M. 25 Maggio 1995, dalle organizzazioni del volontariato iscritte nell'apposito registro regionale ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale del 30/8/93, n. 40 in applicazione della Legge n. 266/1991, oppure dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate - ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n.460 del 04.12.1997.

Art. 11

Occupazioni per affissioni e pubblicità

1. La concessione di occupazione per affissioni e pubblicità è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. I requisiti per la concessione dell'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari autorizzati sono quelli previsti dal regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili strutture installate in forza della concessione, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità; nulla è dovuto al concessionario per tali affissioni e pubblicità.

Art. 12

Concessione per occupazioni d'urgenza

Nei casi di occupazione di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, per attività edilizia, ad esempio mediante ponteggi o cantieri temporanei, chi ha effettuato l'occupazione deve chiedere la concessione all'Ufficio Tecnico entro cinque giorni dalla comunicazione iniziale.

Parte III

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 13

Rimozione per occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubblici il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria determinazione per la rimozione dell'occupazione, con addebito agli occupanti delle spese di rimozione e di custodia.

Art. 14

Obblighi del concessionario

1. Il diritto all'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico spetta personalmente al concessionario e non ne è consentito il trasferimento, salvo il caso di cessione, affitto o usufrutto di azienda. In caso di trasferimento della disponibilità aziendale (ivi compreso il ramo d'azienda) cui la concessione sia pertinente, il Settore Tecnico attribuisce la concessione al nuovo titolare.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di Spazi ed aree pubblici.
3. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 15

Decadenza dalla concessione

Sono cause di decadenza dalla concessione, che viene disposta dal Dirigente del Settore Tecnico:

- a) le violazioni, da parte del concessionario, degli obblighi previsti nell'atto di concessione qualora l'occupazione abusiva riguardi oltre il 10% della superficie concessa;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- c) la persistenza nella mancata pulizia e tenuta in ordine del suolo occupato;

- d) il mancato pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

Il mancato pagamento della tassa e di altri oneri è accertato dal Settore Ragioneria del Comune.

Art. 16

Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di Spazi ed aree pubblici è sempre revocabile, per esigenze di pubblico interesse, con atto motivato e con preavviso non inferiore a sei mesi; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ma solo alla restituzione senza interessi della tassa dalla data dell'effettiva dismissione dell'area.
2. La Concessione è, inoltre, revocata nei seguenti casi:
 - a) su richiesta del titolare;
 - b) per subingresso di un nuovo titolare;
 - c) per decesso del titolare.
3. La richiesta di subingresso presentata dal nuovo titolare dell'autorizzazione ad esercitare attività o dell'immobile cui l'occupazione è collegata, comporta nuova attribuzione al richiedente, se non vi sia necessità di pubblico uso o comunque se non osti l'interesse pubblico, e revoca in capo al precedente titolare.
4. In caso di richiesta di revoca da parte del titolare, è restituito la tassa eventualmente già pagato per il periodo posteriore al primo giorno del mese successivo alla ricezione di questa. Se l'occupazione continua oltre il termine fissato nell'atto di revoca per la restituzione dell'area nello stato originario è considerata abusiva.
5. In caso di decesso del titolare, gli eredi indicano il termine per la dismissione dell'area qualora non intendano continuare l'occupazione, revocando la concessione, o trasmettono l'eventuale richiesta di subentrare nell'occupazione.

Art. 17

Rinnovo e proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione di occupazione di durata non inferiore all'anno sono rinnovati alla loro scadenza con il pagamento dell'ultima annualità della tassa. La rinuncia al rinnovo dovrà essere comunicata dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'atto di concessione deve presentare almeno 10 giorni prima della scadenza domanda di proroga, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga della concessione.

CAPO II

DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 18

Criteria di determinazione della tassa

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubblici sono soggette al pagamento della tassa come previsto dall'art. 63, D.Lgs. 446/1997, determinata con deliberazione della Giunta Comunale. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in base a tariffa giornaliera.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza delle aree, strade, spazi sui quali insiste l'occupazione.
3. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.
4. La tassa per occupazioni di spazi sovrastanti alle aree pubbliche è dovuta indipendentemente dai diritti spettanti al Comune per il servizio di affissione.
5. La tassa è dovuta per le occupazioni strumentali all'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati delle assemblee nazionali o regionali.
6. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, in pratica cioè per le occupazioni abusive per le quali non è stata chiesta una proroga, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 50%.
7. Dalla misura complessiva della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 19

Criteria di misurazione delle superfici occupate

1. La tassa, salve le eccezioni espressamente previste, è commisurata all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamenti all'unità superiore della cifra contenente decimali:
 - a) Per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a tassa corrisponde all'area della proiezione orizzontale dell'oggetto non aderente al suolo che sovrasta l'area pubblica, estesa fino ai bordi estremi ed alle linee più sporgenti.
 - b) Per le occupazioni di spazi sottostanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a tassa corrisponde all'area di proiezione orizzontale sul suolo pubblico degli oggetti sottostanti incorporati, calcolata secondo i criteri di cui al punto precedente.
 - c) Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si tiene conto ai fini dell'applicazione della tassa del 50% delle superfici sino a 100 mq., del 25% della parte di superficie eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq. e del 10% della parte eccedente i 1.000 mq.
 - d) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni di carattere politico, sindacale, religioso, celebrativo, o promosse da organizzazioni assistenziali e di volontariato, o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, sono considerate soltanto le superfici effettivamente destinate in modo esclusivo con banchetti, tende, stands, veicoli e simili per attività commerciali anche occasionali, così come precisate nell'atto di concessione.

2. Sia per le occupazioni temporanee, sia per quelle permanenti, quando la superficie eccede i mille metri quadrati, si tiene conto ai fini dell'applicazione della tassa soltanto del 10 % dell'eccedenza.
3. In caso di più occupazioni dello stesso tipo riferite alla medesima area la superficie soggetta alla tassa viene calcolata sommando le singole occupazioni.
4. Per le occupazioni che superano il mezzo metro quadrato, la superficie minima da computare è di metri quadrati 1. Le frazioni di metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità inferiore se sono fino a mezzo metro, a quella superiore se maggiori.
5. Non è dovuta la tassa per le occupazioni a carattere permanente o temporaneo che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per determinare gli importi per le occupazioni temporanee si applicano i seguenti criteri:

<u>DURATA OCCUPAZIONE</u>	<u>TARIFFA APPLICABILE</u>
➤ Fino a 8 ore	Tariffa ridotta al 70%
➤ Oltre le 8 ore e fino a 24 ore e per ogni giorno fino a 14 giorni	Tariffa giornaliera intera
➤ Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta al 60%

Art. 20 **Passi ed accessi carrabili**

Per i passi ed accessi carrabili la tariffa è ridotta del 50%. Viene aumentata del 10% per ogni metro lineare oltre i 10 ml. Unitamente alla concessione se richiesta viene rilasciato il cartello identificativo del passo carraio previo versamento a titolo di rimborso spese di fornitura del cartello stesso e dei diritti di segreteria.

Art. 21 **Importo minimo della tassa**

La tassa non può essere inferiore a € 10,00 per qualsiasi fattispecie di occupazione.

Art. 22 **Non assoggettabilità alla tassa**

Non sono assoggettabili al pagamento della tassa le seguenti occupazioni, siano temporanee o permanenti:

- a) occupazioni effettuate per le attività istituzionali dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello stato, nonché da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma I lettera c, del Testo unico dell'Imposta sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di proprietà privata; le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le soste dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci, altri beni o persone;

- d) le occupazioni di aree cimiteriali, escluse quelle per attività economiche;
- e) le occupazioni effettuate con pedane e altri mezzi destinati a facilitare l'accesso o il passaggio ai soggetti portatori di handicap;
- f) le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose, purché la collocazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento di polizia urbana e del Nuovo Codice della Strada;
- g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- h) le occupazioni con tende solari installate;
- i) le occupazioni effettuate con macchine, strutture, ponteggi, steccati, trabatelli edilizi, assiti, scale aeree, deposito di materiali edili e quant'altro sia destinato ad interventi edilizi da parte di imprese aggiudicatrici di lavori appaltati dall'Amministrazione Comunale;
- j) le occupazioni effettuate con insegne obbligatorie per legge (T su insegna di tabaccheria e CROCE per le Farmacie);
- k) le occupazioni con impianti già soggetti alla tassa derivanti da contratti con l'Amministrazione Comunale approvati con deliberazioni di Giunta Municipale e trasmessi all'ufficio dai Settori competenti;

Art. 23

Legittimazione a svolgere attività di riscossione della tassa

L'accertamento e la riscossione della tassa possono essere effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o se ritiene più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui artt. 113 e 114 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000, aventi ad oggetto gestione di servizi pubblici.

Art. 24

Accertamento e sanzioni

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli , o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando apposito e motivato avviso di accertamento entro il termine, a pena di decadenza, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati eseguiti o avrebbero dovuto essere effettuati.**
- 2. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.**
- 3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.**
- 4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.**
- 5. In caso di parziale o ritardato versamento è possibile ottenere la riduzione ad un ottavo del minimo della sanzione prevista, se la regolarizzazione viene eseguita nel termine di giorni trenta dalla data di scadenza prevista per il versamento; la riduzione ad un quinto della sanzione è infine prevista se il versamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. Nella impossibilità di applicare le sopraccitate forme di ravvedimento la sanzione da applicarsi è del trenta per cento della tassa dovuta.**

- 6. Gli interessi da applicare sulle somme dovute a titolo di tassa sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, e vengono stabiliti con deliberazione Consiliare nella misura dei tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale.**

Art. 25

Applicazione della tassa e della sanzione amministrativa alle occupazioni abusive

1. La tassa è dovuta anche per le occupazioni abusive, secondo le regole applicabili per quelle concesse. La violazione deve essere constatata e contestata mediante processo verbale redatto da competente pubblico ufficiale, in base ad elementi legittimamente acquisiti, in particolare attraverso sopralluoghi e verifiche esterne o utilizzando dati in legittimo possesso del Comune. Oltre alla tassa, è dovuta una maggiorazione del 50%. Considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Oltre alla maggiorazione di cui al precedente punto 1 è dovuta una sanzione pecuniaria pari al 100% della tassa.
3. La tassa e la sanzione possono essere riscossi al momento della contestazione con il rilascio dell'apposita quietanza numerata progressivamente. In mancanza, l'Ufficio Tributi procede all'accertamento della violazione ed alla riscossione della tassa, degli accessori e delle sanzioni amministrative.

NORME FINALI

Art. 26

Modalità e scadenze di pagamento

1. Il pagamento potrà avvenire:
 - con versamento su c/c postale intestato al Comune di Santa Maria di Sala, o alla società concessionaria di cui all'art. 23 del presente Regolamento;
 - tramite ordinativo d'incasso (reversale) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - tramite banca qualora questa abbia stipulato una convenzione con l'Amministrazione Comunale o con la società concessionaria di cui all'art. 23 del presente Regolamento;
2. Per le nuove concessioni di occupazione permanente di Spazi ed aree pubblici i concessionari devono versare la tassa relativa al primo anno entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di concessione. La concessione può essere ritirata presso il Settore Tecnico, oppure spedita al concessionario, su sua richiesta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre sarà consegnato o inviato, a seconda dei casi, il documento di cui al comma 1 per la riscossione della tariffa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti prevista dalla normativa vigente, dei diritti di segreteria per occupazioni edilizie, delle spese di sopralluogo, del deposito cauzionale, della somma dovuta per il rimborso della marca da bollo e dei diritti di segreteria.
3. Per le occupazioni permanenti già in essere, il settore Tecnico invierà, entro il mese di febbraio, la richiesta di pagamento della tassa informando altresì il contribuente delle caratteristiche delle occupazioni e dell'ubicazione della superficie di fatto occupata.
4. Qualora entro la fine del mese di febbraio non fosse pervenuta al concessionario la richiesta di pagamento, questi dovrà chiedere all'Ufficio Tributi il rilascio degli ordinativi d'incasso o dei bollettini postali necessari per il pagamento della tassa.
5. La scadenza di pagamento della tassa per le occupazioni permanenti è fissata al 28 febbraio; nel caso di importi superiori a € 500,00 sarà possibile scegliere anche la forma rateale le cui scadenze sono fissate nelle seguenti date: 28 Febbraio - 30 Aprile - 31 Luglio - 31 Ottobre. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
6. La Giunta Municipale per problematiche tecnico-operative potrà con propria deliberazione modificare le scadenze di pagamento.
7. **Gli importi sono arrotondati all'euro per eccesso, se la frazione è superiore a € 0,49, ovvero per difetto se inferiore o uguale a detto importo.**
8. Per le occupazioni temporanee l'Ufficio trasmette il documento per la riscossione di cui al comma 1 unitamente alla scheda tecnica; l'atto di concessione può essere ritirato dal concessionario su presentazione dell'attestazione di pagamento o spedito, dopo la comunicazione anche via fax dell'avvenuto pagamento.

Art. 27

Tassa di occupazione

A partire dall'anno 2001 la tassa di occupazione si applica in base agli importi ed alle modalità di calcolo di cui alla seguente tabella, rispettivamente per le occupazioni permanenti (parte I) e per quelle temporanee (parte II).

Parte I

Occupazioni permanenti

OCCUPAZIONI STRUMENTALI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE SU STRADE, AREE, SPAZI PUBBLICI

La tassa per le occupazioni permanenti risulta moltiplicando l'entità in metri dell'occupazione, calcolata ai sensi del precedente art. 19, per gli importi della tariffa base corrispondenti allo spazio o area occupata, moltiplicati per i vari parametri elencati nella presente voce, applicabili in ragione della percentuale di spazio sottratta all'uso pubblico rispetto a quello disponibile, della presenza di installazioni e della tipologia e superficie di esse, della ubicazione del suolo occupato rispetto al luogo di esercizio dell'attività, alla previsione di limiti di tempo per l'occupazione rispetto all'arco della giornata.

Il calcolo verrà effettuato come dal seguente esempio:

Tariffa base moltiplicata ai mq. di occupazione

e si applicano inoltre le seguenti riduzioni della tariffa base:

- occupazioni con tende fisse o retrattili e simili aggettanti direttamente su suolo pubblico: riduzione del 70%;
- con messaggio pubblicitario: maggiorazione dell'importo di € 51,64 al mq.;
- passi carrabili, ponticelli e simili: riduzione del 50%, ferme restando le regole di calcolo della superficie previste dall'art. 9 e le altre riduzioni previste dall'art. 20;
- per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, o da concessionari, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi in sede di prima applicazione la tassa è determinata forfaitariamente in base all'importo di € 0,77 per utente (il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno).
- occupazioni realizzate con mezzi speciali mediante la sosta in parcheggi o sede stradale si considera una superficie convenzionale di 10 mq annui se non diversamente stabilito.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- A. Tariffa base per occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, purché quello del carburante sia uno solo, di capacità non superiore a 3.000 litri, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a mq. 4.
- B. Se il serbatoio sotterraneo del carburante è di capacità superiore a 3.000 litri, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri in più. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei

di differente capacità raccordati tra loro, la tassa è determinata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorando la tariffa, in ragione della capacità degli altri serbatoi, di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. La tassa di occupazione è riferita esclusivamente all'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione di suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubblici eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, sono soggetti alla tassa di occupazione secondo i criteri di cui al punto A.

Parte II

Occupazioni temporanee

OCCUPAZIONI STRUMENTALI AD ATTIVITA' ECONOMICHE DELLE AREE

Alle tariffe giornaliere di base si applicano le seguenti riduzioni delle tariffe base, cumulabili se sussistono i presupposti:

- per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: riduzione del 50%;
- per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione dell'80%;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50%;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia insistenti su aree adibite a parcheggi: riduzione del 30%;
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche (sindacali), culturali (religiose, celebrative, sportive, assistenziali e del tempo libero): riduzione dell'80%;
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, quali i mercati, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché, uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.
- Per le occupazioni temporanee recanti messaggi pubblicitari si applica una maggiorazione del 30% della tariffa base.
- Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale: la tassa di occupazione è determinata in misura forfetaria per la parte di strada effettivamente occupata, in base alle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale:
 - a) *occupazioni fino ad 1 Km lineare per una durata non superiore a 30 giorni*

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

Per le occupazioni di cui sopra di durata superiore ai 30 gg. si applicano le seguenti tariffe:

- *Oltre i 30 giorni e fino a 90 giorni (+30%);*
- *Oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni (+50%);*
- *di durata superiore a 180 giorni (+100%):*

Art. 28

Tassa per impianti pubblicitari

Tassa per impianti pubblicitari tipo “posters” (mq. 17)

Alla tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale si applicano agli impianti sopradescritti:

- Se due facce o dimensioni doppie mt.12 X 3 cad. la tariffa raddoppia
- Se di tipo prisma lux la tariffa è unica

Art. 29

Disposizioni finali

Qualora sia deliberato l'affidamento delle funzioni di liquidazione, accertamento o riscossione della tassa, ed eventualmente di altre, ovvero solo di alcune di esse, ad una Società di cui all'art. 25 del presente Regolamento, a decorrere dal termine stabilito nella relativa delibera le norme del presente Regolamento che si riferiscono al “Settore Tecnico” si applicano, per la materia affidata, alla suddetta Società concessionaria.

Art. 30

Altre disposizioni

La Giunta Comunale attribuisce i compensi incentivanti al personale addetto ai controlli dell'ufficio tributi come previsto dell'art. 59, comma 1 lettera P) del D.Lgs. 15/12/97, n. 446.

Art. 31

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2008.